

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

La presente legge, che consta di 7 articoli, modificando la legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, interviene sul trattamento economico dei consiglieri regionali mediante una riduzione del 10% delle indennità di carica e di funzione (art. 1). La legge n.42/1995, infatti, prevedeva che l'indennità mensile di carica di consigliere regionale fosse pari al 65% della corrispondente indennità percepita dai componenti della Camera dei Deputati.

All'art. 4 la legge inoltre stabilisce che l'indennità di fine mandato corrisponda ad un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dai consiglieri regionali. Se poi l'esercizio del mandato fosse superiore ai dieci anni , il calcolo dell'indennità si effettua comunque solo sui primi dieci anni.

Infine, l'art. 5 abroga l'istituto dell'assegno vitalizio per gli ex consiglieri (attualmente corrisposto dal compimento del sessantesimo anno di età) a partire dalla prossima (decima) legislatura. Per i consiglieri che dovessero essere rieletti nella X legislatura o in quelle successive, questo ulteriore esercizio del mandato non produrrebbe alcun effetto giuridico ed economico, rispetto a quanto già maturato. Con questa previsione la Regione Emilia-Romagna si pone all'avanguardia rispetto alle altre Regioni e allo stesso Parlamento nazionale.